



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DIFESA GRANDE" - TERMOLI (CB)

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria "Difesa Grande"
 Scuola dell'Infanzia "Via Volturmo" e Scuola Primaria "Via Po"
 Scuola Secondaria di I grado "Difesa Grande"
 Viale Santa Maria degli Angeli ☎ 0875/712904 - C.F. 91055150709

SITO WEB: www.comprendivodifesagrande.edu.it

PEC: cbic857003@pec.istruzione.it

PEO: cbic857003@istruzione.it

Codice Univoco Istituto: UFIEAO



Data e protocollo come da segnatura

Ai Sig.ri Genitori/Tutori degli alunni
 Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

Al Sito web on-line

All'Albo

COMUNICAZIONE N. 432

OGGETTO: Criteri di ammissione/NON ammissione alla classe successiva - Criteri di ammissione agli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione e criteri per la definizione del voto di ammissione, del bonus e della lode - Condivisione griglia di valutazione per gli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/2022.

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (DAL PTOF).

Al fine di garantire l'equità e la trasparenza della valutazione, il Consiglio di Classe, sulla base di:

1. obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione;
2. di quanto richiamato dalle norme vigenti;
3. di una visione olistica della persona;

valuta l'ammissione o non ammissione alla classe successiva.

L'ammissione alla classe successiva, puntualizza la nota MIUR n. 1865/2017, è anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.

Il Consiglio della Classe analizza il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento, considerando in particolare: a) andamento didattico nell'arco dell'anno scolastico con particolare riferimento ai progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza; b) profitto nelle diverse discipline; c) concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente; d) atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico; e) situazioni certificate di disabilità; f) situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento facendo riferimento ad una possibile previsione di sviluppo globale dell'alunno a seguito di adattamento dei programmi di insegnamento al Piano Didattico Personalizzato; g) condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità; h) costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa; i) delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti; j) dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici; k) acquisizione di un metodo di studio; l) del grado di maturazione dimostrato; m) validità della frequenza corrispondente ad almeno i $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

L'alunno/a NON è in nessun caso ammesso alla classe successiva qualora presenti quattro insufficienze gravi (4) e cinque insufficienze lievi (5).

Ai genitori e all'allievo saranno segnalate, tramite lettera, le consegne per un lavoro estivo utile al recupero delle lacune ancora presenti. Entro il primo quadrimestre dell'anno scolastico successivo, saranno verificate le conoscenze e abilità di base. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta a maggioranza.

La non ammissione si concepisce:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali. Tenuto conto delle condizioni e premesse precedentemente esposte, i docenti del Consiglio di Classe valuteranno di non ammettere l'alunno alla classe successiva, qualora il quadro complessivo rivelasse



carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o mezzi dispensativi e compensativi. L'alunno/a NON è in nessun caso ammesso alla classe successiva qualora presenti quattro o più materie insufficienti. La non ammissione, in ogni caso, deve essere deliberata dal Consiglio di Classe a maggioranza o all'unanimità, dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell'alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

- carenze nelle abilità fondamentali;
- mancato studio sistematico delle discipline;
- scarsi interesse e partecipazione a seguire le lezioni;
- mancanza di impegno;
- mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento;
- mancati progressi rispetto al livello di partenza;
- inadeguato livello di maturazione;
- assenze superiori a $\frac{1}{4}$ dell'orario annuale (ai sensi del D.lgs.59/2004 art.11 comma 1), salvo diversa delibera del Consiglio di Classe in considerazione delle deroghe approvate dal Collegio dei Docenti e con riferimento alle situazioni dovute all'emergenza sanitaria in particolare non entrano nel computo:
 - assenze per malattia certificate;
 - assenze di studenti atleti, debitamente documentate (delibera 45 del 28/10/2021);
 - assenze per emergenza sanitaria.

I criteri di non ammissione vanno comunque correlati a variabili legate al vissuto dell'alunno, alle eventuali ripetenze pregresse nella scuola secondaria e in particolare nell'ultima classe frequentata, affinché la decisione (di ammissione o meno) sia quanto più possibile confacente alla crescita socio-culturale dello stesso. Costituisce una aggravante per la NON ammissione il mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell'anno precedente, nei casi in cui l'ammissione all'anno corrente sia stata deliberata nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente. Si precisa che in sede di scrutinio il voto di NON ammissione dell'insegnante di religione o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. La valutazione del comportamento non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). In caso di delibera di non ammissione, la segreteria della scuola comunicherà telefonicamente alla famiglia la deliberazione del Consiglio di classe prima dell'affissione dei tabelloni all'albo della Scuola.

I criteri di non ammissione vanno comunque correlati a variabili legate al vissuto dell'alunno, alle eventuali ripetenze pregresse nella scuola secondaria affinché la decisione (di ammissione o meno) sia quanto più possibile confacente alla crescita socio-culturale dello stesso.

CRITERI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO, CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

In base all'Articolo 2, O.M. 65 del 14/03/2022, in sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato (prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249);

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno (art.6 c.5 d.lgs. 62/2017).

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con dettagliata e adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Il Consiglio di classe valuterà il grado di maturazione complessivo e lo sviluppo degli apprendimenti considerando la situazione di partenza e tenendo conto in particolare di:

- condizioni soggettive e fattori specifici che possono aver determinato rallentamenti e difficoltà nell'acquisizione delle conoscenze;
- situazioni di BES;
- impegno e sforzo nell'affrontare il lavoro scolastico;
- risposte ai percorsi di recupero proposti dalla scuola.

VOTO DI AMMISSIONE.

La disposizione contenuta nel D.lgs. 62/2017 è stata allora chiarita e ulteriormente specificata con la nota del Miur n. 1865 del 10 ottobre 2017, secondo cui il voto di ammissione va attribuito dal consiglio di Classe sulla base dei seguenti elementi:

1. percorso scolastico triennale dell'alunno;
2. criteri e modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF;



3. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
4. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Premesso che nell'assegnazione del voto di ciascuna disciplina, i docenti terranno conto dei seguenti criteri:

- significativi progressi in relazione ai livelli di partenza;
- partecipazione in classe
- impegno nel lavoro a casa;
- fruttuosa partecipazione ai corsi di recupero/potenziamento e/o PON;
- alunni ripetenti che mostrano un atteggiamento positivo nei confronti dell'esperienza scolastica.

Tutto ciò premesso il Collegio quindi ha approvato all'unanimità i seguenti criteri per il voto favorevole all'ammissione agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.

Partendo dunque dal quadro legislativo attualmente in vigore, il Consiglio di Classe formula il voto di ammissione all'Esame eseguendo una media ponderata a partire dai risultati di fine anno dei tre anni di scuola secondaria di primo grado. Tale media ponderata comprende:

1. La media REALE dei voti del primo anno 15%
2. La media REALE dei voti del secondo anno 20%
3. La media REALE dei voti del terzo anno 65%

Per media reale si intende la media dei voti finali, assumendo per ogni disciplina, inclusa Educazione Civica, il voto finale.

ASSEGNAZIONE BONUS.

Potrà essere assegnato un punteggio massimo pari a 0,5 punti se:

- l'alunno ha dimostrato un rendimento crescente nel corso del triennio;
- ha partecipato con impegno alle attività extrascolastiche;
- ha manifestato una interazione attiva nei confronti dei compagni e del personale scolastico.

Tutti e tre i criteri devono essere rispettati.

ALUNNI BES.

Per gli alunni con disabilità e con DSA le prove scritte ed il colloquio sono definiti e valutati sulla base rispettivamente del piano educativo individualizzato e/o del piano didattico personalizzato.

CRITERIO DELLA LODE.

Ai candidati che conseguono nella valutazione finale il punteggio di 10/10 può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice. I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti:

- voto finale in 10/10;
- voto di ciascuna prova scritta e del colloquio non inferiore a 10/10; prove nelle quali l'alunno ha dimostrato capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero critico e riflessivo;
- unanimità della Commissione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Luana OCCHIONERO)